



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 399 CSAT 29 del 18 aprile 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 18 aprile 2023

Presenza alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 114/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. CLUB CALCIO S. VENERINA (CT) Avverso la inibizione del Dirigente Sig. Sardo Antonino sino al 30/06/2024.

Campionato Under 15 Girone "D" Gara: ASD Pedara – A.P.D. Club Calcio S. Venerina del 02.04.2023. C.U. n. 50 del 05.04.2023 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Calcio Club S. Venerina, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sostanza che la sanzione così come irrogata risulterebbe non proporzionata a quanto effettivamente accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 24' minuto del 1° t., il calciatore n.10 del Calcio Club S. Venerina Sardo Mattia si infortunava a seguito di uno scontro di gioco. A quel punto il Sig. Sardo Antonio, riconosciuto dall'arbitro in quanto qualificatosi come padre del giocatore infortunatosi, *"entrava all'interno del terreno di gioco, pur non essendo presente in distinta, entrava in contatto con la mia persona spintonandomi più volte"* e profferendo nei suoi confronti insulti, frasi ingiuriose e minacce. Inoltre, *"dopo circa tre minuti veniva allontanato dagli altri dirigenti dal terreno di gioco. Riconoscevo costui in quanto si identificava come padre del calciatore n.10 Sardo Mattia, rimasto infortunato a seguito dello scontro di gioco."*

Il reclamo, pur riconoscendo il comportamento scorretto tenuto dal dirigente sanzionato, tenta una giustificazione basata sull' *"amore di un padre che vede un figlio sofferente, (e) istintivamente si lancia nel soccorrerlo"* e non tiene conto invece che trattandosi di una gara tra "Under 15" sarebbe stato ben più importante ed educativo per i giovani calciatori mantenere un comportamento signorile e collaborativo nei confronti dell'arbitro.

In ragione di quanto sopra il gravame deve essere rigettato in quanto la sanzione come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 aprile 2023

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA